



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N 159/Dec A10 DEL 30.01.2009

Oggetto: **Deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli negli stagni di San Giovanni e Marceddi.**

VISTO lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37 recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 con il quale sono state dettate le disposizioni regolamentari per l'uso del bertavello negli stagni e lagune della Sardegna;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 412 del 10 maggio 1995 recante "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei";

VISTA la Direttiva prot. n° 5580 emanata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego del bertavello negli stagni della Sardegna;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 15, comma 18, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;

VISTE le note presentate dal Consorzio Cooperative Riunite della pesca "Marceddi", titolare della concessione di pesca nello Stagno di San Giovanni e Marceddi, che ha richiesto l'autorizzazione di proroga dell'utilizzo dei bertavelli in deroga al periodo consentito;

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la pesca riunitosi in data 12 gennaio 2009;

VALUTATO che il periodo di pesca con i bertavelli permesso in Sardegna è limitato a 4 mesi (ottobre-gennaio) e che un provvedimento straordinario, limitato nel tempo, nel numero degli attrezzi da pesca e con idonee prescrizioni, possa essere giustificato;

DECRETA

ART. 1 In deroga alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 2973 del 23 novembre 1993 recante "Disciplina della pesca con i bertavelli" è consentita, dal 1 al 28 febbraio 2009 la pesca con il bertavello negli Stagni di San Giovanni e Marceddi, alle condizioni specificate:

- l'area di posizionamento dei bertavelli è quella ricompresa nelle zone evidenziate nella cartina allegata al presente Decreto;
- possono essere effettuate come limite massimo 60 calate complessive (non più di 1 calata per ettaro) cui corrisponde un numero massimo di bertavelli pari a 360 (6 per calata) di cui 100 nello Stagno di San Giovanni e 260 nello Stagno di Marceddi nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Diretrici prot. n° 5580 emanate dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N.

DEL

di misure di autoregolamentazione nell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna;

- la misura della maglia della rete dovrà essere di mm 14 di lato per le ali, di mm 12 per il corpo e di mm 10 per il sacco finale;
- tra l'estremo di una calata e la successiva deve essere assicurata un'interdistanza minima di 200 m;
- le calate non possono essere effettuate in aree immediatamente antistanti le bocche a mare e gli sbocchi degli immissari naturali e no o le aree di particolare importanza per il buon funzionamento e resa del bacino.
- il novellame eventualmente catturato dal bertavello dovrà essere immediatamente, e con le adeguate cure, liberato.

ART. 2 Il Consorzio Cooperative Riunite della pesca "Marceddi" nella persona del Presidente, legale rappresentante dello stesso è direttamente responsabile della vigilanza delle operazioni di pesca e del corretto svolgimento delle stesse con particolare riferimento alla salvaguardia del novellame; si farà altresì carico di garantire che venga effettuato il controllo giornaliero dei bertavelli provvedendo alla loro pulizia, sostituzione o addirittura rimozione qualora si ravvisi che costituiscano impedimento alla circolazione dell'acqua.

ART. 3 L'Assessorato si riserva la facoltà di operare i controlli, la vigilanza e disporre le ispezioni relativamente all'attuazione del presente Decreto. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione i dati del pescato ed a consentire le operazioni di controllo del pescato da parte degli Uffici e del personale specificamente incaricato dalla Regione.

ART.4 L'accertamento di violazione alle disposizioni del presente decreto comporta l'immediata revoca della deroga.

L'Assessore

Francesco Foddis

